



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 15/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 7 settembre 2011, n. 220

“Questa Città” Cooperativa Sociale a r.l. Gravina in Puglia - Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale, ex art. 12, commi 7 e 8 della L.R. n. 4/2010, della Comunità Alloggio sita in Gravina in Puglia (Ba) alla Via Carso n.19.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
AD INTERIM**

Vista la Legge 25 marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n.7 - Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. L.vo n. 165/2001 e succ. modificazioni

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4110/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 23 ottobre 2009 - Affidamento incarico di Alta Professionalità;

Vista la nota n. AOO/005/372 dell’08/07/11 del Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/08/2011 - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria. Disposizioni conseguenti alla cessazione del dirigente

Vista la Determinazione del Direttore d'Area n. 18 del 01/09/2011- Affidamento ad interim dell'incarico di Dirigente dell'Uff. 1.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. (LEA, Accreditamenti, A.C.S.S.), confermata dal Dirigente ad interim dell' Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione:

L'art. 3, lettera c) numero 4) della L.R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione con Determinazione Dirigenziale "provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie di propria competenza.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 2/3/2006, all'art. 1, ha determinato i criteri e parametri per la determinazione del fabbisogno distinti per tipologia di attività e struttura.

L'art. 9, comma 2 della Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), ha disposto che i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale ed alla programmazione territoriale di strutture riabilitative psichiatriche nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3/2006. Sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, le strutture interessate possono procedere ad eventuali riconversioni di attività eccedenti il fabbisogno in altre tipologie di strutture che dovessero risultare carenti.

L'art. 12, della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, ha disposto al comma 5 che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31/12/2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della L.R. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30/12/2010. L'istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le specifiche tipologie di attività".

Il medesimo art. 12, al successivo comma 7, ha disposto che "Le procedure di cui al comma 5 si applicano anche alle strutture derivanti da riconversione di strutture residenziali psichiatriche in eccesso di fabbisogno in coerenza con l'art. 9, comma 2 della L.R. n. 26/2006".

Lo stesso art. 12, al comma 8 prevede inoltre che "per favorire i processi di riconversione non si applicano le procedure previste dall'art. 5, comma 1, lettera a), numero 3, e dell'art. 7 della L.R. n. 812004, prevedendo la possibilità, all'atto della verifica, di concedere contestualmente l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale".

Con Deliberazione n. 1004 del 19/05/2010, la ASL BA, prendendo atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 04/01/2010 tra il Direttore del DSM ed il Presidente della Cooperativa Sociale a r.l. "Questa Città", ha riconvertito la CRAP di Gravina in Puglia C.so V. Emanuele 4, con dotazione di 19 p.l., in una CRAP con dotazione di 14 p.l., ed ha contestualmente deliberato l'attivazione di una Comunità Alloggio con dotazione di 8 p. l. nel Comune di Gravina in Puglia.

Con istanza del 30/12/2010 il Dott. Fedele Toscano, in qualità di legale rappresentante di "Questa Città", con sede legale nel Comune di Gravina in Puglia, P/Iva n. 01041070721, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8 della L.R. n. 4/2010 ed autocertificando a tale fine il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell' accREDITAMENTO istituzionale per la struttura di tipo residenziale denominata Comunità Alloggio, con dotazione di n. 8 p.l. di riabilitazione psichiatrica, sita nel Comune di Gravina in Puglia, Via Carso n. 19.

Atteso quanto previsto dall'art. 12, comma 8 della L.R. n. 4/10, questo Servizio con nota del 9/03/2011 prot. n. AOO_081/1197/Coord, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. BA, ai sensi dell' art. 24, comma 3 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di che trattasi, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dalla normativa

vigente per la concessione dell'autorizzazione all' esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Con nota prot. n. 100148/UOR24 del 9/06/2011, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ha espresso "parere favorevole al rilascio dell' autorizzazione all'esercizio e dell' accREDITAMENTO istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica appartenente alla Società Cooperativa a r.l. "Questa Città" denominata Comunità Alloggio, sita in Gravina in Puglia (BA) alla Via Carso n. 19, che possiede i requisiti igienico edilizi, tecnico-sanitari, organizzativi e di personale minimi ed ulteriori di cui alla L. R. n. 8/2004 e R.R. n. 3/2005 nella seguente area di prestazione:

1) Comunità Alloggio per l'accoglienza di n. 8 soggetti in regime residenziale."

Considerato che la dotazione di posti letto della Comunità alloggio in oggetto rientra nel fabbisogno complessivo della ASL BA per la tipologia di struttura in questione, comunicato dal Direttore Generale pro-tempore dell'ASL BA con nota prot. n. 39135/1 del 1/03/2010 e successivamente chiarito - su espressa richiesta del Servizio APS - dal Commissario Straordinario pro-tempore con nota prot. n. 130324/1 del 29/07/2011.

Si propone, pertanto, di rilasciare alla Cooperativa Sociale a r.l. "Questa Città", P. IVA 01041070721, con sede legale in Gravina in Puglia, ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8 della L.R. n. 4/2010, l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale della struttura di riabilitazione psichiatrica, con dotazione di 8 posti letto, denominata Comunità Alloggio, sita nel Comune di Gravina in Puglia, Via Carso n. 19, rinveniente da riconversione di posti letto CRAP eccedenti i 14 a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto fra le parti in data 4/01/2010.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio (ad interim)

Rossella Caccavo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO
E PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DELL' ASSESSORATO ALLE
POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall'A.P. (LEA Accredamenti A.C.S.S.) e confermata dal Dirigente dell'Uff. 1 ad interim;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. (LEA Accredamenti A.C.S.S.) e dal Dirigente dell'Ufficio 1 ad interim.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato,

- di rilasciare, a far data dalla notifica del presente provvedimento, alla Cooperativa Sociale a r.l. "Questa Città", P. IVA 01041070721, con sede legale in Gravina in Puglia, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 4/2010, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della struttura di riabilitazione psichiatrica, con dotazione di 8 posti letto, denominata Comunità Alloggio, sita nel Comune di Gravina in Puglia, Via Carso n. 19, rinveniente da riconversione di posti letto CRAP eccedenti i 14 a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto fra le parti in data 4/01/2010;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 punto c-2) e dell'art. 24, commi 3 e 8, della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;
- di stabilire che la Comunità Alloggio sita nel Comune di Gravina in Puglia, Via Carso n. 19 è obbligata al rispetto di quanto previsto nell'art. 27 L.R. n. 8/04;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale nel Comune di Gravina in Puglia, Via Nizza n. 78;
 - al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia (BA);
 - al Direttore Generale della ASL BA territorialmente competente;
 - al Direttore della DSM ASL BA;
 - alla SvimService Molfetta.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio APS (ad interim)

Silvia Papini
